SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

341ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 8 OTTOBRE 1970

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO,
indi del Presidente FANFANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

« Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » **(973)**, d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 17383 e *passim*
BETTIOL . . . . . 17385 e *passim*
LEONE . . . . . 17384 e *passim*
LISI 17396
MARIS 17394
NENCIONI . . . . . 17388 e *passim*
OLIVA . . . . . 17387 e *passim*
SCARDACCIONE 17385
TORELLI 17399, 17401
TRABUCCHI 17392, 17396

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 11*).

Si dia lettura del processo verbale.

B O R S A R I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio » (973), d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio », d'iniziativa del deputato Fortuna e di altri deputati, già approvato dalla Camera dei deputati. Onorevoli colleghi, al fine di consentire ai rappresentanti dei vari Gruppi di pervenire ad una migliore formulazione degli emendamenti, sospendo la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 11,05, è ripresa alle ore 12,10*).

Presidenza del Presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . Riprendiamo l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti. Si dia lettura dell'articolo 3.

B O R S A R I , *Segretario*:

Art. 3.

Lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei due coniugi:

1) quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva:

a) all'ergastolo ovvero, anche con più sentenze, a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi;

b) a qualsiasi pena detentiva per incesto, delitti sessuali commessi a danno di discendenti, istigazione o costrizione della moglie o della prole alla prostituzione nonchè per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione della prole;

c) a qualsiasi pena per tentato omicidio ai danni del coniuge o dei figli;

d) a qualsiasi pena detentiva per maltrattamenti, per violazione degli obblighi di assistenza, per lesioni gravi, per calunnia, per circonvenzione d'incapace, ai danni del coniuge o dei figli, sempre che il colpevole sia recidivo a norma dell'articolo 99, n. 1, del codice penale nei confronti del coniuge o dei figli;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b*), *c*) e *d*) del numero 1) del presente articolo;

b) è stata pronunciata la separazione legale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata anterior-

mente all'entrata in vigore della presente legge da almeno due anni.

In tutti i predetti casi per poter iniziare causa di divorzio le separazioni devono protrarsi ininterrottamente da almeno cinque anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale; nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza;

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del numero 1) del presente articolo non si è concluso per sopravvenuta amnistia o prescrizione, ma il giudice civile ha ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi;

d) l'altro coniuge, quale cittadino straniero, ha ottenuto all'estero, l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

e) il matrimonio non è stato consumato, purchè l'istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Leone, Coppola, Lisi, Follieri, Barra, Oliva, Trabucchi, Del Nero, Salari, Torelli, Montini e Spagnolli è stato presentato l'emendamento 3. 41 tendente a sopprimere, al primo comma, la parola: « due ».

Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un emendamento puramente formale perchè mi sembra ovvio che il matrimonio avvenga fra due persone. È quindi inutile dire: « da uno dei due coniugi ». Quando istituiremo il matrimonio a tre, preciseremo il numero. (*Ilarità*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire le parole*: « quando l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva », *con le altre*: « quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato anche per fatti commessi in precedenza: ».

3. 30 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la formula che era stata adottata dal disegno di legge approvato dalla Camera consentiva certamente di poter utilizzare lo strumento del divorzio da parte di uno dei coniugi, quando l'altro fosse stato condannato con sentenza anche precedente alla celebrazione del matrimonio: il che sarebbe profondamente immorale. Perciò ci siamo posti questo problema che abbiamo risolto nel senso che per lo meno la sentenza di condanna passi in giudicato dopo la celebrazione del matrimonio. Non voglio nascondere che, pur rimanendo la nostra ferma opposizione al divorzio, abbiamo cercato di collaborare, sia pur faticosamente, ad una formulazione, accolta e condivisa dagli altri Gruppi, migliore della legge. Si è tenuto conto anche dei procedimenti iniziati prima della celebrazione del matrimonio con condanna successiva e ci è parso di dover ritenere che il fatto reato può essere anche precedente al matrimonio ma che la condanna deve essere successiva. Il miglioramento in sostanza sta in ciò: mentre con la formula precedente poteva accadere che taluno sposasse sapendo che l'altro coniuge era stato condannato con sentenza irrevocabile precedentemente al matrimonio e poi potesse — pentito del matrimonio — avvalersi di tale condanna per chiedere il divorzio, con la formula proposta questo non sarà possibile.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Scardaccione e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire le parole*: « con sentenza definitiva », *con le altre*: « con sentenza pronunciata dopo la celebrazione del matrimonio e divenuta definitiva ».

3. 29 SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Scardaccione ha facoltà di illustrare questo emendamento.

S C A R D A C C I O N E . Lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettiol e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera* a) *con la seguente*:

« *a*) all'ergastolo ovvero a più di dodici anni di reclusione per uno o più delitti non colposi, esclusi i politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale, sempre che al momento della domanda restino da espiare almeno cinque anni della pena. Il processo si estingue se nel corso del suo svolgimento il coniuge condannato sia posto in libertà per provvedimento di amnistia, di indulto o di grazia, ovvero ottenga la liberazione condizionale; ».

3. 6 BETTIOL, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Nel tentativo di portare un miglioramento a questa legge io ho presentato con altri colleghi un emendamento all'articolo 3, n. 1), lettera *a*), laddove è detto nel testo originario: « all'ergastolo ovvero anche con più sentenze a 12 o più anni di reclusione per uno o più delitti non colposi ». È veramente doloroso e triste occuparsi in questo momento dell'ergastolano perchè a nostro avviso il senso della famiglia, il ricordo della famiglia, il pungolo della famiglia, la visita della famiglia o della moglie sono tutte cose che psicologicamente e moralmente aiutano colui che ha la disgrazia di dover espiare o la pena dell'ergastolo o una pena di reclusione superiore ai 12 anni. Noi sentiamo il problema in questi termini morali perchè sappiamo come il senso della famiglia, il ricordo della famiglia sia veramente un motivo che spinge alla redenzione e alla riabilitazione morale e sociale il condannato stesso. Comunque ho voluto dire con questo determinato emendamento che noi accettiamo l'idea che la condanna all'ergastolo ovvero a più di dodici anni di reclusione possa essere motivo di scioglimento del matrimonio, ma ho voluto escludere — questo è molto interessante ed importante a mio avviso — le condanne irrogate per i delitti politici e per quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale. Ciò perchè questi reati non sono reati infamanti. Io posso capire, umanamente parlando, che, rispetto a un reato infamante, quando c'è una condanna grave nei confronti di una determinata persona, l'altro coniuge se ne voglia liberare perchè l'infamia non ricada anche su di lui o sulla sua famiglia, ma un reato politico, anche se grave, a mio avviso, non è mai un reato infamante quando tocca o un interesse politico dello Stato o un diritto politico del cittadino o quando è determinato, in tutto od in parte, da motivi politici.

Noi sempre, nei confronti dei delitti politici e dei delinquenti politici, abbiamo adottato in queste Aule parlamentari un criterio di valutazione ben diverso da quello che

avremmo usato nei confronti dei delinquenti comuni, cioè dei delinquenti che hanno commesso reato per motivi abietti, futili, o per motivi che, indipendentemente dal carattere abietto o futile, non sono certamente politici o di particolare valore morale e sociale.

La personalità del soggetto acquista un particolare significato quando la persona è stata condannata non soltanto per motivi politici, ma anche per motivi di particolare valore morale e sociale, come del resto affermano l'articolo 61, n. 2), del codice penale e l'articolo 133 del codice penale che accentuano la personalità morale del soggetto che commette un reato, proprio attraverso il carattere morale e sociale del reato stesso.

Quindi, con l'espressione « esclusi i politici, e quelli commessi per motivi di particolare valore morale o sociale » pongo una limitazione alla possibilità del divorzio per i condannati all'ergastolo o per i condannati a più di dodici anni di reclusione.

Inoltre, abbiamo posto una condizione, cioè: « sempre che, al momento della domanda, restino da espiare almeno cinque anni della pena ». Quando un condannato ha già espiato più dei due terzi della pena e gli mancano pochi anni per uscire, con la possibilità di poter godere di un eventuale condono (nel nostro Paese infatti per quanto riguarda le amnistie e i condoni siamo larghissimi), è evidente che, con la speranza di poter uscire prima, la spinta ad una riabilitazione si fa sempre più viva cosicchè potrà essere realizzato proprio lo scopo costituzionalmente indicato in relazione alla finalità della pena, cioè la rieducazione e la risocializzazione del reo.

In più poniamo un'altra condizione: cioè nell'ultima parte dell'emendamento affermiamo che il processo si estingue se nel corso del suo svolgimento il coniuge condannato sia posto in libertà per provvedimento di amnistia, di indulto o di grazia ovvero ottenga la liberazione condizionale. Questi, infatti, sono provvedimenti che, rimettendo in libertà il coniuge, creano una situazione nuova che può essere esaminata da chi vuol divorziare sotto altri angoli visuali e non in funzione di quella che è stata la condanna che ormai è venuta meno attraverso una espiazione in gran parte avvenuta o non avvenuta per un provvedimento di clemenza da parte del Capo dello Stato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera* a) *con la seguente*:

« *a*) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale ».

3. 31 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Onorevole Presidente, il mio emendamento è sostitutivo (quindi pregherei il collega Bettiol di aderire ad esso) della prima parte dell'emendamento 3. 6 testè illustrato. Il mio emendamento recita: « all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, » — mentre il testo pervenuto dalla Camera parlava di anni dodici — « anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale ». Su questa formula c'è l'accordo di tutti i Gruppi.

Condivido personalmente la seconda parte dell'emendamento Bettiol, ma, per lealtà, informo l'Assemblea che c'è dissenso nei gruppi divorzisti.

P R E S I D E N T E . Senatore Bettiol, accetta l'invito che le è stato rivolto dal senatore Leone?

B E T T I O L . Accolgo l'invito rivoltomi dall'illustre collega professor Leone per quanto concerne la prima parte del mio emendamento e quindi, accettando l'emendamento concordato, la ritiro; mantengo però la restante parte del mio emendamento dalle parole « sempre che » fino alla fine.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Allora, al momento della votazione propongo che si voti, alla lettera *a*) del punto 1) dell'articolo 3, il mio emendamento, fino alle parole « morale e sociale ».

P R E S I D E N T E . Esattamente, e poi dalle parole « sempre che al momento », fino alla fine, si voterà l'emendamento del senatore Bettiol.

Da parte del senatore Angelini e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

In via subordinata, al punto 1), *lettera* a), *sopprimere le parole*: « anche con più sentenze ».

3. 7 ANGELINI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura:

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera b*) *con la seguente*:

« *b*) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del Codice penale, e per i delitti di cui agli articoli 519, 520, 521, 523 e 524 del Codice penale commessi in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di un figlio anche adottivo alla prostituzione, nonchè per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di un discendente o di un figlio adottivo ».

3. 32 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Siamo tutti concordi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, nel ritenere che l'espressione adottata nel testo approvato dalla Camera, laddove si parla di delitti sessuali eccetera, sia impropria. Con quella formulazione avremmo dato luogo in sede applicativa a problemi grossissimi e a meritatissima critica sul modo di fare le leggi da parte del Parlamento della Repubblica italiana. Allora è rimasto fermo il principio contenuto nella lettera *b*), formulata a concorde avviso in maniera più tecnica. Cioè abbiamo recepito le ipotesi di reato previste nella lettera *b*) articolandole nel delitto di incesto, articolo 564, nel delitto di violenza carnale, articoli 519 e 520, negli atti di libidine violenti, articolo 521, nel ratto a scopo di libidine, articolo 523 e in una forma di ratto più grave a danno del minore, articolo 524. Naturalmente questi reati devono essere commessi in danno di un discendente o, come abbiamo aggiunto, di un figlio adottivo. Inoltre, per quanto riguarda i reati concernenti la legge Merlin, abbiamo accettato l'opportunis-

simo emendamento dell'illustrissimo professor Bettiol. A questo proposito proporrei di abolire questi titoli tra di noi e di chiamarci semplicemente collega, altrimenti, illustre Presidente, daremo luogo a una specie di collusione nel farci pubblica *réclame* in Parlamento per la nostra modesta posizione.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, ma anche lei ne ha abusato dicendo illustre al Presidente.

L E O N E . Signor Presidente, lei lo merita per la funzione e per la persona. Parlavo quindi di delitti commessi in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero dell'induzione o costrizione del coniuge (perchè purtroppo vi potrà essere, e vi è, anche la prostituzione maschile e quindi non si esclude che la moglie induca il marito al travestimento e alla prostituzione) o di un figlio anche adottivo e via dicendo. Quindi è un emendamento prevalentemente tecnico che rispecchia lo spirito della lettera *b*) del testo della Camera formulandola in maniera più adeguata, più idonea e giuridicamente meno imperfetta.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* b), *sostituire le parole*: « delitti sessuali commessi », *con le altre*: « violenza carnale commessa ».

3.1 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo dell'opinione che, per quanto concerne il punto 1) della lettera *b*), il testo originario vada sostituito con la espressione: « violenza carnale commessa ». Questo perchè l'espressione « delitti sessuali » non ha rispondenza normativa nel codice penale. Sarebbe inoltre inutile ed anche dannoso fare una casistica, come è stato proposto, perchè a quelle sei norme indicate io potrei aggiungerne altre dieci o dodici. Quando si parla di delitti sessuali si commette un errore giuridico perchè qualsiasi delitto può essere sessuale. Infatti, quando noi prendiamo in considerazione gli articoli 519, 520 e 521, potremmo ugualmente prendere in considerazione qualsiasi altro delitto che abbia avuto come determinante, nel momento ideativo dell'ipotesi criminosa, una ispirazione di carattere sessuale. Pertanto ogni casistica è sempre erronea perchè lascia fuori altri casi che sono meritevoli di considerazione.

Ci eravamo fermati alla violenza carnale indicando in modo specifico questa ipotesi criminosa senza specificare se fosse presunta o meno perchè la violenza carnale rimane tale anche nell'ipotesi che sia presunta.

Insistiamo pertanto nell'emendamento proposto che riteniamo sia molto più armonico rispetto all'insieme perchè non prevede dei casi singoli ma elenca alcune ipotesi di reati da prendere in considerazione al fine di accertare la vanificazione della comunione della famiglia.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Il senatore Nencioni ha reso chiara la situazione. Noi ci siamo trovati, nel tentare di concordare una formula, in una difficilissima valutazione per una sceverazione direi quasi drammatica. Premesso che certamente, come accade in tutti gli istituti nuovi, la legge sul divorzio darà luogo a grossi problemi di ricatti, di giochi, di pretese economiche e quindi di calunnie e di invenzioni, noi abbiamo cercato di limitare al massimo la parte più strettamente automatica e quella che chiamerei a carattere punitivo, quasi come una pena accessoria. Siamo d'accordo che molti

possono essere i delitti sessuali. Dovendo calare in termini giuridici i cosiddetti delitti sessuali, si presenta per prima la posizione più restrittiva del senatore Nencioni, che si riferisce solo alla violenza carnale.

Da parte nostra abbiamo assunto una posizione intermedia, aggiungendo soltanto gli atti di libidine violenti, che sono quasi violenza carnale (nessun giurista ha mai saputo qual è la differenza fra atti di libidine violenti e tentativi di violenza carnale); mi riferisco alla nota espressione di Ovidio: *vis grata puellis* (non sappiamo quale sia la soglia della gratitudine della violenza da parte di chi la subisce).

Orbene noi abbiamo equiparato la violenza carnale e gli atti di libidine violenti. Abbiamo aggiunto il ratto in danno del discendente a scopo di libidine e l'articolo 524, che è una forma più grave di reato.

In sostanza questi numeretti — badate che io dopo 40 anni di consuetudine non ricordo mai un articolo con il numero — dicono: violenza carnale presunta o effettiva, atti di libidine violenti, ratto a scopo di matrimonio. Abbiamo lungamente discusso sulla corruzione di minorenni ed i colleghi hanno avuto la cortesia di accettare le mie considerazioni, cioè che il reato di corruzione di minorenne si può prestare al gioco fraudolento per cui un coniuge può tentare di trasformare, attraverso una prova deformata, una paterna carezza verso il figliolo in un atto di corruzione di minorenne. Quindi abbiamo voluto obbedire ad una formulazione restrittiva. Ad ogni modo, se il collega Nencioni, che si attesta su una posizione rispettabilissima perchè tutti i Gruppi hanno tentato di restringere al massimo la configurazione di quelli che impropriamente vengono chiamati delitti sessuali, insiste, il Presidente potrebbe mettere in votazione per divisione il mio emendamento; cioè quando si arriva alla formula da me prospettata, quelli che sono d'accordo con il senatore Nencioni voteranno soltanto la formula prevista dagli articoli 519 e 520, mentre quelli che sono d'accordo con la mia formula voteranno la formula più larga da me proposta.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste sul suo emendamento?

N E N C I O N I . Onorevole Presidente, io debbo insistere sul nostro emendamento per due ordini di ragioni. È giusto quello che dice il collega Leone intorno alla configurazione di questi reati. Però io faccio presente, onorevoli colleghi — e credo che nessuno possa obiettare a quanto dico — che è molto difficile l'accertamento anche dell'ipotesi di violenza carnale, perchè all'interno di una famiglia dovete pensare che è configurabile e punibile sotto il profilo di violenza carnale anche la violenza carnale tra coniugi. Ora pensate come si possa fare a scendere ad altre ipotesi, ad ipotizzarle come elemento di fatto, condizione obiettiva per poter chiedere lo scioglimento del matrimonio! Sarebbe opportuno veramente che ci si limitasse alle ipotesi macroscopiche senza scendere ad ipotesi che potrebbero essere nell'interno di una famiglia anche artatamente mostrate, senza possibilità di prova, senza possibilità di raggiungere quella che è la reale situazione.

Pertanto noi manteniamo l'emendamento. Se il Presidente ritiene di far votare per divisione, io non ho nulla in contrario.

D'altra parte vorrei qui fare una dichiarazione di carattere politico, onorevoli colleghi. Mentre da parte nostra ci siamo adoperati giorno e notte per il miglioramento, dal punto di vista tecnico, della legge, permane la nostra netta opposizione al disegno di legge Fortuna, la nostra netta opposizione al divorzio; e soprattutto da parte nostra non c'è stato — e lo smentisco — alcun accordo col fronte antidivorzista o col fronte divorzista. Noi abbiamo operato con una nostra visione autonoma, portando però il nostro contributo di carattere tecnico.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettiol e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* b), *sostituire le parole*: « delitti sessuali », *con le altre*: « per i delitti di violenza carnale reale o presunta, atti di libidine violenta, ratto a fine di libidine ».

3. 8 BETTIOL, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Io ritengo di dover e di poter accettare tranquillamente l'impostazione che dell'analogo emendamento ha dato testè il collega Leone: cioè di eliminare la espressione equivoca e inesistente nel codice di « reati sessuali »; infatti il codice parla o di reati contro la libertà sessuale o di reati contro la morale familiare, ma non usa tecnicamente l'espressione « reati sessuali ». Anche se l'intitolazione non fa parte del contenuto normativo della fattispecie, un'espressione di questo tipo potrebbe creare in una materia così delicata e così elastica degli inconvenienti e anche dei contrasti ermeneutici sul piano concreto.

Ecco perchè ritengo di poter accettare l'impostazione data dal senatore Leone — non so se condivisa anche dagli altri settori dell'Assemblea — di elencare per numero i reati da inserire nella legge come motivo per ottenere sentenza di divorzio. Quindi io ritiro il mio emendamento accettando quello del senatore Leone.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* b), *sostituire le parole*: « a danno di discendenti », *con le altre*: « a danno di parenti o affini entro il secondo grado ».

3. 9 OLIVA, SCARDACCIONE, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O L I V A . Lo ritiriamo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettiol e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* b), *sostituire la parola*: « istigazione », *con le altre*: « per induzione ».

3. 10 BETTIOL, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Qui siamo nel campo della famosissima legge Merlin (famosissima da un lato, ma infelicissima dall'altro per quanto concerne la sua formulazione tecnica: è proprio un caso di come non si debbano e non si possano fare le leggi).

Comunque i verbi usati nella legge Merlin si riferiscono all'induzione, all'agevola-

zione, al favoreggiamento, allo sfruttamento della prostituzione. Dobbiamo allora cercare di concordare per avere un'unità di indirizzo, perchè domani avremo una nuova formula a carattere e significato giuridico in questo determinato campo: quella della istigazione alla prostituzione.

Ma l'istigazione come tale è termine tecnico che ha come suo oggetto sempre materia delittuosa, mentre oggi con la legge Merlin la prostituzione ha perduto completamente ogni significato delittuoso: è la scelta di un costume non virtuoso di vita. E quindi non si può dire: io ti istigo a scegliere un costume non virtuoso di vita; ma: ti induco. È un verbo che ha una maggiore correlazione e attinenza per quello che può essere quel triste mestiere un tempo e che oggi ha perduto l'espressione triste per essere un mestiere, purtroppo, come un altro in questo mondo che va deteriorandosi giorno per giorno.

Comunque, poichè nell'emendamento 3. 32 del senatore Leone è contenuto questo concetto, dichiaro di ritirare il mio emendamento 3. 10.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Berthet, Torelli, Scardaccione, Oliva, Carraro, Del Nero, Coppola, Giraudo, Murmura, Togni, Mazzoli, Angelini, Baldini, Bisori, Piccolo, Salari, Spigaroli, Bisantis, De Zan, Athos Valsecchi, Treu, Pasquale Valsecchi e Trabucchi è stato presentato l'emendamento 3. 11, tendente a sostituire, al punto 1), lettera *b*), le parole: « della moglie » con le altre: « del coniuge ».

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Poichè la sostanza dell'emendamento 3. 11 è stata accolta nell'emendamento 3. 32 del senatore Leone, ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Carraro, Scardaccione, Oliva, Del Nero, Coppola, Giraudo, Murmura, Togni, Mazzoli, Angelini, Torelli, Baldini, Bisori, Piccolo, Salari, Spigaroli, Bisantis, De Zan, Athos Valsecchi, Treu, Pasquale Valsecchi e Trabucchi è stato presentato l'emendamento 3. 12, tendente ad inserire al punto 1), lettera *b*), dopo le parole: « nonchè per », la parola: « agevolazione ».

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Mi sembra che il concetto contenuto nell'emendamento 3. 12 sia stato accolto nell'emendamento 3. 32 del senatore Leone.

P R E S I D E N T E . No, non mi pare. Nell'emendamento del senatore Leone si parla di « induzione o costrizione » e di « sfruttamento o favoreggiamento », ma non di « agevolazione » come lei propone.

O L I V A . Allora proponiamo di aggiungere nell'emendamento 3. 32 dopo la parola « sfruttamento » l'altra « agevolazione ». Se il senatore Leone crede di accogliere questa modifica, noi ritiriamo l'emendamento 3. 12.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Voglio subito tranquillizzarvi: l'incesto è previsto nell'articolo 564. Qualche autorevole collega giustamente era preoccupato temendo che non si considerasse l'incesto. Anzi preannunzio che noi più avanti terremo conto della situazione di incesto che non sia rilevante penalmente per mancanza del pubblico scandalo. Che cosa sia il pubblico scandalo nell'economia del reato lo sa nostro Signore: condizione di punibilità, evento? Lo lasciamo ai giuristi, a quelli che debbono fare delle belle tesi di laurea o lavori per il concorso o per la libera docenza. (*Interruzione del Presidente*).

Signor Presidente, il Senato non ha ancora votato quella legge; io vorrei poi parlare, se me lo consente, a parte con lei di quelle frammentarie riforme universitarie che si fanno in Commissione e che mi paiono un sottobanco che elude il dovere di fare la grande riforma universitaria. (*Applausi dal centro-destra*).

Se mi consente ancora, chi fu presentatore di una cosiddetta miniriforma universitaria può essere profondamente lieto che la miniriforma si faccia sottobanco, ma profondamente deluso che la sua sia stata accantonata da tutti, anche dal proprio partito.

PRESIDENTE. Capita ogni tanto a tutti di vedere accantonate le cose buone.

LEONE. La ringrazio, signor Presidente, di avermi dato l'occasione di dare corso ad una amara considerazione che mi premeva da tanti anni sull'animo.

Signor Presidente, io però non mi sono reso ben conto dell'obiezione fatta dal senatore Oliva. Infatti, noi abbiamo usato le espressioni: « favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione »; perciò vorrei chiedere alla cultura del mio collega Bettiol — perchè la legge Merlin non l'ho mai capita bene — se esiste anche l'agevolazione oltre lo sfruttamento e il favoreggiamento.

BETTIOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Se devo fare una lezione al riguardo, devo dire che ci sono due opinioni in materia: ci sono coloro che ritengono che la legge Merlin consideri in blocco un unico reato attraverso le diverse forme che esso possa presentare, mentre altri ritengono che la legge Merlin si possa frantumare in una pluralità di reati. In particolare all'articolo 3, nei suoi otto punti, sono previsti in sostanza quattro sostantivi come centro e fulcro di sostegno di queste determinate disposizioni: l'agevolazione, l'induzione, lo sfruttamento e il favoreggiamento.

L'agevolazione probabilmente è, fra tutti, quello di minore gravità dal punto di vista criminoso, per cui sarebbe opportuno insistere qui solo sulle forme più gravi e più ripugnanti, quale è lo sfruttamento.

LEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONE. Sono d'accordo con il collega Bettiol, anche perchè agevolazione significa: andiamo insieme, t'accompagno in macchina al luogo dell'esercizio della prostituzione.

Il problema si troverà risolto anche successivamente da una norma di cui si propone l'introduzione, con la quale si prevede che, quando c'è condanna per concorso del coniuge, non si abbia diritto a chiedere il divorzio. Nell'agevolazione c'è senz'altro il concorso: Tizio ha accompagnato la propria moglie in certi luoghi perchè si prostituisca e in questo caso non si può ammettere una richiesta di divorzio.

Pregherei quindi il collega Oliva di non insistere.

PRESIDENTE. Senatore Oliva, insiste nell'emendamento 3. 12?

OLIVA. Signor Presidente, sono perfettamente convinto di quanto è stato detto dall'autorità degli oratori che mi hanno preceduto. Però, per essere logici, poichè nel favoreggiamento vi è sempre il sospetto di concorso nel reato, bisognerebbe togliere anche il favoreggiamento e lasciare, come ha detto il senatore Bettiol, il solo sfruttamento.

BETTIOL. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL. Io consiglio di mantenere le due parole: « sfruttamento » e « favoreggiamento », perchè sono due formule molto pregnanti, criminosamente parlando.

PRESIDENTE. Senatore Oliva, insiste nell'emendamento 3. 12?

OLIVA. Lo ritiriamo.

TRABUCCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRABUCCHI. Signor Presidente, volevo domandare alla cortesia dei professori che sono qui (e chiedo scusa della mia ignoranza) se quando si parla di sfrutta-

mento di discendente, o si accenna ai discendenti anche per gli altri reati (e lo stesso dicasi per gli adottivi) si pensa ai discendenti di ambo i coniugi o anche ai discendenti di uno solo di essi. Questo solo per un chiarimento perchè evidentemente nascerà la questione dell'uomo o della donna che inciti alla prostituzione la figlia di primo letto. Questa non è una premessa per domandare lo scioglimento del matrimonio anche da parte del coniuge di secondo letto?

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . L'obiezione del collega Trabucchi è acutissima. Ritengo — se questo può valere qualcosa, dato che l'interpretazione dottrinale e giurisprudenziale ha sempre svalutato la *mens legis* e la volontà del legislatore e noi ci siamo un poco vilmente arresi a questa squalifica per cui si dice che la norma quando è stata prodotta assume una sua volontà astratta, distaccata da quello che il legislatore volle; è un problema che andrebbe, proprio anche dal punto di vista degli strumenti parlamentari, studiato — che questa formula « discendente » comprenda anche il caso Trabucchi e mi pare giusto che chi ha sposato una donna che ha precedenti figli — vedova o divorziata — e induce alla prostituzione la figlia della propria moglie, ancorchè non sia figlia del suo sangue, sia un uomo spregevole come colui che induce alla prostituzione la propria figliola. Pertanto è bene che la formula sia ampia e comprenda anche questo caso.

Per ricollegarmi a quello che ho detto sul rilievo mosso dal senatore Trabucchi, potremmo precisare, dato che non basta questa dichiarazione che fa un membro del Senato ancorchè condivisa e salvo, ripeto (e a questo punto vorrei rivolgere una preghiera al Presidente), che si conceda al relatore, in sede di coordinamento, di fare ritocchi, come avviene secondo il regolamento, puramente formali da sottoporre al Presidente . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, questi suggerimenti dovranno essere fatti in Aula e dovranno essere approvati in Aula. Il coordinamento qui si fa così.

L E O N E . Io proporrei la frase: « di un discendente o figlio adottivo di uno dei coniugi . . . ».

F R A N Z A . Ma il codice civile nel diritto di famiglia dice chi sono i discendenti, per cui non è necessario specificarlo. (*Commenti dal centro*).

L E O N E . Il problema posto dal collega Trabucchi è il seguente: un marito sposa una donna che gli porta in casa figli concepiti con un altro. Questo marito induce alla prostituzione questi che sono solo figli della propria moglie e che per lui sono niente dal punto di vista del vincolo di sangue.

F R A N Z A . Non è vero che non sono niente; sono figli perchè riconosciuti dal diritto di famiglia. Sono figli nella successione. (*Commenti dal centro*).

L E O N E . Collega Franza, facciamo un esempio attuale: una donna vedova sposa un signore e gli porta in casa i figli che portano il nome del marito morto. Questo individuo — che noi chiamiamo patrigno — secondo il codice civile è solo affine, e non credo di sbagliare . . .

F R A N Z A . Quei figli sono gli eredi.

L E O N E . Si crea un rapporto tra marito e moglie ma i figli di primo letto dal punto di vista della discendenza del sangue sono niente per il patrigno . . . (*Commenti dall'estrema destra*).

Un individuo sposa una vedova che gli porta dei figli che hanno il nome e il cognome del primo marito e noi diciamo che questi figli sono suoi discendenti? Assolutamente no, perchè la moglie li ha concepiti con il primo marito. Quindi bisogna dire « discendenti di uno dei coniugi » e poi *ad abundantiam*, se il senatore Trabucchi . . . (*Commenti dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, le faccio osservare che nel suo emendamento 3. 32 due volte si accenna al discendente e tre volte al figlio adottivo. Domando a lei se ritiene che basti aggiungere le parole: « di uno dei coniugi » in fondo all'emendamento o se bisognerà fare un paragrafo a parte.

L E O N E . Probabilmente sarà necessario ripetere due volte le parole « di uno dei coniugi ». Quando abbiamo messo il termine « discendente » abbiamo pensato anche al nipote. Noi abbiamo parlato (correlandoci agli articoli di incesto, violenza carnale e ratto) di « discendente » perchè chi commette uno di questi reati in danno del nipote o della nipotina deve essere passibile di richiesta di divorzio (mi pare ovvio) e abbiamo detto « figlio adottivo » perchè non sapevamo fino a che punto l'espressione discendente o figlio comprenda anche il figlio adottivo. Noi abbiamo parlato anche dell'affiliato. Per quanto, invece, riguarda le ipotesi della legge Merlin abbiamo pensato, a parte la difficoltà di concepire che il nonno accompagni a prostituirsi la nipotina, di limitare un po' i termini, per cui la correlazione delle ipotesi che abbiamo recepito dalla legge Merlin è limitata al figlio, non più al discendente. Quindi, anche se è una ripetizione non graziosa dal punto di vista letterario, è indispensabile dire: di un discendente o figlio adottivo di uno dei coniugi. E poi più avanti: di un figlio adottivo di uno dei coniugi.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, ho preso la parola perchè non vorrei che nella foga della discussione i colleghi democristiani finissero per espropriarci addirittura della legge. Vogliamo partecipare anche noi a questo emendamento. Ora, su questo emendamento, per quanto riguarda i figli anche dell'altro coniuge, di primo letto o figli adottivi, siamo perfettamente d'accordo. Questo volevo dire, perchè mi sembrava fosse necessaria questa nostra adesione. La formula mi sembra semplice, perchè si potrebbe dire: a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'articolo 564 del codice penale, e per i delitti di cui agli articoli 519, 520, 521, 523 e 524 del codice penale commessi in danno di discendenti o figli adottivi dei coniugi ovvero per induzione o costrizione del coniuge o di figli anche adottivi dei coniugi alla prostituzione, nonchè per sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione di discendenti o figli adottivi dei coniugi.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, le domando se accetta la richiesta di inserire nell'emendamento 3. 32 non due, come lei ha proposto, ma tre volte le parole « di uno dei coniugi »?

L E O N E . Onorevole Presidente, accolgo il suggerimento sottobanco del collega Follieri e lo sottopongo all'attenzione del collega Maris. Potremmo lasciare la forma attuale e poi aggiungere: « Per discendente o figlio adottivo si intende anche quello di uno dei coniugi ». Il Presidente del Senato, collega Maris, richiama la nostra attenzione su questa cacofonia della ripetizione.

P R E S I D E N T E . No, purchè ci sia tutte le volte che si deve dire, la ripetizione non ha importanza. Io mi preoccupavo invece che una volta fosse sottinteso, dopo di che il povero magistrato...

L E O N E . Onorevole Presidente, volevo chiarire che non bisogna ripetere tre volte, perchè per quanto riguarda i delitti indicati con gli articoli 564, 519, 520, 521, 523 e 524 noi intendiamo tutti i discendenti e il figlio adottivo, mentre per le altre ipotesi intendiamo limitare la previsione al figlio legittimo o adottivo. Quindi per la prima parte deve restare la dizione « discendente », per la seconda « figlio »; in questo senso vi è stato accordo. Qui si tratterebbe dunque di vedere se dobbiamo mettere « discendente o figlio adottivo di uno dei coniugi » e più avanti « o di un figlio anche adottivo di uno dei coniugi » o se sia meglio mettere: « per discendente o figlio adottivo si intende anche quello di uno dei coniugi ». Comunque per ora si possono ripetere le parole: « di-

scendente o figlio adottivo di uno dei coniugi ».

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, mi scusi se insisto: il problema è se le parole « di uno dei coniugi » vanno aggiunte nell'emendamento 3. 32 tre o due volte.

L E O N E . Penso che sarebbe opportuno unificare le formule per non ripetere tre volte la stessa espressione.

Comunque vorrei proporre di accantonare questo punto sul quale forse, intorno a un tavolino, collega Maris, sarebbe più agevole trovare la formula. Quindi io chiedo alla cortesia del Presidente e dell'Assemblea di farci accantonare l'emendamento, poichè sono convinto che con calma, in cinque minuti, troveremo la formula adatta; altrimenti rischiamo di dire delle cose inesatte perchè siamo incalzati dal tempo.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, poichè il voto sugli emendamenti avverrà nella seduta pomeridiana, i presentatori dell'emendamento avranno tutto il tempo di studiare una sua migliore formulazione e di darne notizia poi in Assemblea. Comunque resta inteso che gli emendamenti riguardanti il punto 2) lettera *b*) sono accantonati.

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, avevo chiesto la parola prima che il colloquio diventasse esclusivo tra l'opposizione ed il senatore Leone. (*Commenti dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Scusi, senatore Oliva — e rispondo anche al senatore Maris — avete conversato e dialogato fra voi giorno e notte, ed ora come potete parlarci di un colloquio esclusivo? Semmai gli esclusi siamo noi.

O L I V A . Chiedo perdono se intervengo per chiarire che se il senatore Maris si è lamentato che noi cerchiamo di espropriarli...

P R E S I D E N T E . Scusi un attimo, senatore Oliva: volevo prima far osservare al senatore Maris, il quale forse in precedenza non era stato attento, che nell'illustrazione del suo emendamento 3. 32 il senatore Leone lealmente aveva detto che l'emendamento stesso rispecchiava l'opinione di tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari. Quindi vede, senatore Maris, che non c'era alcun tentativo di usurpare il loro diritto di partecipare alla discussione o di escluderli dal dibattito per una migliore stesura degli emendamenti.

M A R I S . Va bene, d'accordo.

O L I V A . Desidero soltanto dire che, attraverso questo pur gentile ed appassionante dialogo, si afferma una tendenza ad allargare i casi di divorzio. Il senso della richiesta del senatore Trabucchi era diverso. Egli ci ha fatto notare che evidentemente non si poteva, parlando di discendenti, riferirsi ai discendenti di uno solo dei coniugi, ma che si dovevano considerare tutti i figli interessati al matrimonio destinato ad essere rotto. Pertanto, accetto l'idea di accantonare la questione e di riparlarne a mente calma; però dico subito che non si deve ritenere acquisito da parte nostra il consenso all'allargamento dei casi di divorzio.

P R E S I D E N T E . Ricordo ancora una volta che gli emendamenti riguardanti il punto 2) lettera *b*) dell'articolo 3 sono stati accantonati e che si passerà alla votazione di tutti gli emendamenti nella seduta pomeridiana. Invito, pertanto, i rappresentanti dei vari Gruppi a studiare una più puntuale formulazione dell'emendamento 3. 32 che riesca a tradurre quanto è stato concordato nelle riunioni informali già effettuate e quanto è emerso nel corso del dibattito.

Da parte del senatore Scardaccione e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 3. 29, *al punto* 1), *dopo la lettera* b), *inserire il seguente capoverso*:

« Nei casi di cui alle lettere *a*) e *b*) non può chiedere lo scioglimento il coniuge che fosse a conoscenza della sentenza di condanna al momento della celebrazione del matrimonio ».

3. 5 SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

T R A B U C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T R A B U C C H I . Dichiaro di ritirare questo emendamento perchè lo riteniamo assorbito nell'emendamento del senatore Leone.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera c) con la seguente*:

« c) a qualsiasi pena per omicidio volontario in danno di un discendente o figlio adottivo ovvero per tentato omicidio in danno del coniuge o di un discendente o figlio adottivo; ».

3. 33 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Onorevole Presidente, posso illustrare l'elemento di fondo dell'emendamento. Abbiamo previsto anche l'omicidio volontario e abbiamo naturalmente precisato meglio per quanto riguarda il tentativo di omicidio. Resta aperto il problema sul quale richiamava l'attenzione il collega Oliva se estendere o meno la previsione ai discendenti soltanto di uno dei coniugi. Quindi l'emendamento resta fermo, con la riserva di poterlo affinare.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Torelli e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* c), *dopo le parole*: « dei figli », *aggiungere le altre*: « o per omicidio non colposo dei figli ».

3. 13 TORELLI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

L I S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L I S I . Penso che questo emendamento sia già stato assorbito dalla precisazione circa l'omicidio volontario. Quindi è inutile aggiungere: « per omicidio non colposo ». Pertanto ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sopprimere la lettera* d).

3. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Questo emendamento si illustra da sè. Insistiamo per la sua votazione.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *sostituire la lettera* d) *con la seguente*:

« *d*) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui agli articoli 570, 572 e 582 quando ricorre la aggravante di cui al secondo comma degli articoli 583 e 643 del Codice penale in danno del coniuge o di un figlio anche adottivo; ».

3. 34 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

Al punto 1), *dopo la lettera* d), *aggiungere i seguenti capoversi*:

« Nelle ipotesi previste alla lettera *d*) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo, la inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1 del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa ».

3. 35 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L E O N E . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di due emendamenti correlati. Mi si consenta innanzitutto una dichiarazione di carattere generale. L'illustrazione degli emendamenti è una fatica a cui mi sobbarco: non è un privilegio che io chiedo. Quindi vorrei dire ai colleghi che poco fa lamentavano il fatto che ci fossero stati dei colloqui diretti o personali o unilaterali di non allarmarsi: quelli che io illustro sono emendamenti concordati intorno a un tavolo da tutti i Gruppi per migliorare non solo formalmente la legge, ferma restando la posizione di base di ciascuno di noi, per cui il sottoscritto ha votato e voterà *usque ad effusionem sanguinis* contro il divorzio.

Quindi non è che io faccia il primo della classe oggi. Sono solo, anche se può sembrare detto con ipocrisia, il *servus servorum* dell'Assemblea.

Per quanto riguarda questi due emendamenti noi abbiamo riconosciuto concordemente che per questi reati di violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti e lesioni gravissime nonchè per quello previsto dall'articolo 643 che riguarda la circonvenzione — ecco uno dei punti in cui tutti concordemente abbiamo ravvisato l'opportunità di rompere il criterio automatico della legge — il testo approvato dalla Camera si limitava alla recidiva, di cui all'articolo 99, secondo comma.

Lo scatto automatico della recidiva ci sembrava cinico e pericoloso, nonchè iniquo. Due condanne per violazione degli obblighi di assistenza familiare, reato per il quale io dissi che non sappiamo quali siano i limiti certi, o per maltrattamenti avrebbero fatto scattare automaticamente il diritto a chiedere il divorzio; a parte il pericolo che accompagna questa legge — come ho detto — di una infinità di ricatti e di frodi processuali, ciò può essere ingiusto.

Allora abbiamo lavorato intorno a una formula che è quella dell'emendamento successivo, che si collega al primo. Noi abbiamo detto che, per queste ipotesi, il giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo, la inidoneità

a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Non basterà cioè aver riportato due o più condanne per questi reati; ma si inserisce un potere altissimo e nobilissimo, del quale ci auguriamo, anzi siamo certi che il giudice saprà avvalersi, quello cioè di stabilire, anche in funzione del comportamento successivo del coniuge colpevole, se sia o meno idoneo alla convivenza familiare (due o tre maltrattamenti e dopo ha tenuto buona condotta, e con la moglie ha recitato il rosario la sera, se c'è ancora qualche famiglia che recita il rosario). Allora naturalmente il giudice valuterà questa situazione e dirà: benissimo, due condanne, tre condanne per maltrattamenti costituiscono nella vita di quest'uomo un episodio, un momento, una fase triste e amara, nella quale si è potuto avere anche lo scatto di una situazione nervosa anomala, un *raptus;* c'è il ritorno alla convivenza familiare, ed io ritengo esistente l'idoneità a ricostituire la convivenza familiare, familiare e non solo coniugale; quindi la famiglia è vista nella sua splendida bellezza di tutte le componenti familiari.

In questo stesso secondo emendamento — e io ritengo che questo sia uno dei punti importanti che onora tutti noi, anche i divorzisti, per averlo formulato — c'è uno di quei casi in cui abbiamo dato alla legge quello che si poteva di carattere non automatico bensì di valutazione concreta, anche in correlazione alla nuova formulazione degli articoli 1 e 2.

Nella formula presentata da me ieri è infatti apportato un miglioramento notevole sul quale noi richiamiamo l'attenzione e su cui già si è fermata l'opinione pubblica, cioè a dire: alla base del divorzio deve essere l'impossibilità della continuità della convivenza, della comunione spirituale o materiale. Ripeto: non siamo d'accordo sul divorzio, ma questa formulazione è meno grave di quella automatica.

Orbene, questa modifica, che rispecchia l'importanza dell'innovazione da tutti concordata, da tutti condivisa, anche se attraverso tormentose sedute, si integra col secondo comma di questo emendamento. Infatti noi abbiamo detto che per tutte le ipotesi previste in questo numero uno che stiamo esaurendo non è proponibile la domanda di divorzio quando il coniuge sia stato condannato per concorso nel reato ovvero — cosa più importante — quando la convivenza coniugale è ripresa.

È chiaro il significato di questa seconda ipotesi (la prima è più che ovvia). Se ad un certo punto il coniuge ha ripreso la vita coniugale con colui che ha riportato una di quelle condanne non può, dopo un mese o due mesi, avvalersi di una situazione sulla quale ha prestato la sua acquiscenza. Cioè noi diciamo in questo emendamento che la reviviscenza della comunione familiare costituisce un evento di tale importanza da coprire definitivamente tutto ciò che di anomalo, di triste, di delittuoso abbia lasciato dietro di sè la vita di uno dei coniugi.

Ecco perchè richiamo l'attenzione dell'Assemblea su questi emendamenti che, concordemente esaminati, approvati e condivisi, esprimono un miglioramento tra i più notevoli di questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, se lei consente, vorrei richiamare la sua attenzione sul fatto che nel primo dei due emendamenti da lei illustrati ritorna il problema del figlio anche adottivo.

L E O N E . Di qui a poco intorno a un tavolo discuteremo anche di questo problema.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* d), *sopprimere le parole*: « per violazione degli obblighi di assistenza ».

3. 14 OLIVA, SCARDACCIONE, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questo emendamento.

O L I V A . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Coppola e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 1), *lettera* d), *dopo le parole*: « lesioni gravi », *inserire le altre*: « non colpose ».

3. 15 COPPOLA, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Ritiro questo emendamento perchè è stato assorbito da quello presentato dal senatore Leone.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Baldini e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 1), *alla fine della lettera* d), *aggiungere le parole*: « e sempre che il secondo reato della stessa indole sia stato commesso nei cinque anni dalla precedente condanna ».

3. 16 BALDINI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Lo ritiro perchè assorbito dall'emendamento presentato dal senatore Leone.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Torelli e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 1), *dopo la lettera* d), *aggiungere il seguente capoverso*:

« In tutti i casi contemplati dalle lettere precedenti, la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per correità, nè quando la convivenza coniugale non sia stata interrotta o sia ripresa ».

3. 17 TORELLI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Torelli ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T O R E L L I . Ritiro questo emendamento perchè assorbito dall'emendamento Leone.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 2), *sopprimere la lettera* a).

3. 3 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emendamento.

N E N C I O N I . Signor Presidente, a me sembra che, pur essendo sempre nei casi previsti per la richiesta di scioglimento di matrimonio, questa ipotesi debba essere cancellata perchè si tratta di assoluzione per totale infermità di mente da uno dei delitti previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del n. 1 del presente articolo. Infatti l'assoluzione per totale infermità di mente da un'ipotesi criminosa significa che tali ipotesi sono poste in essere soltanto a causa dello stato di mente del coniuge e quindi non possono essere prese in considerazione se non per altra via ai fini del presupposto che legittima la domanda di divorzio.

Ritengo che debba essere perciò soppressa questa lettera *a*) del numero 2 per la carenza di eticità del motivo. Essa potrebbe essere riportata al caso più generale di infermità di mente, a prescindere dalle ipotesi criminose.

Signor Presidente, non possono essere prese in considerazione azioni che si ritengono antigiuridiche e colpevoli quando si ritiene che l'antigiuridicità e la colpevolezza vengano meno proprio per l'assoluta mancanza di capacità di intendere e di volere.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore De Zan e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 2), *sopprimere la lettera* a).

3. 18 DE ZAN, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Con il suo permesso, signor Presidente, vorrei dire alcune parole. È evidente che noi rifluiremo nell'emendamento presentato dal senatore Leone. Tuttavia ricordo che, sull'argomento dell'infermità di mente, la Camera aveva già affermato un principio nobilissimo, togliendo dalle cause di divorzio la malattia di mente.

Abbiamo perciò delle perplessità notevoli di fronte alla norma prevista dalla lettera *a*) del numero 2, la quale, nelle ipotesi di accertata esistenza del vizio totale di mente relativamente ai delitti di cui al n. 1 dell'articolo, reintroduce in sostanza la dissolubilità del matrimonio a causa di una specifica malattia mentale, sia pure legata al compimento di fatti obbiettivamente delittuosi. Orbene, secondo la più moderna scienza medica, non vi è differenza sostanziale tra il malato di mente nell'accezione comune, ed il malato che ha commesso delitti. Ambedue sono potenzialmente, socialmente e familiarmente pericolosi, anche se non sempre la loro abnorme attività si manifesta in un delitto più o meno grave. Per questione di principio noi dovremmo perciò escludere assolutamente questa ipotesi di divorzio. Ricordiamo che l'infermità di mente sia pur momentanea riconosciuta dal giudice penale in grado totale, non porta alla libertà ma ad una cura, che noi pretendiamo — lo dico alla presenza del Ministro della giustizia, che certamente condivide questi pensieri — completa, moderna, efficace. L'assolto come infermo totale di mente deve essere considerato prima di tutto un malato e quindi curato non da un manicomio rigido, restrittivo, punitivo ma da un manicomio, o meglio da una normale casa di cura per malati di mente. Noi vogliamo appunto che, in luogo della espiazione redentiva e rieducativa, chi è assolto per vizio di mente riceva dalla società la redenzione della sua personalità psichica, in una sede che, seppur esige la restrizione della libertà personale per una logica (diciamo così) penale, nulla dimentichi di ciò che è il sussidio della scienza, dei progressi medici, delle possibilità portentose dei nuovi mezzi curativi. Sotto questo profilo, ripeto,

noi dovremmo assumere una posizione negativa, non ideologica, ma filosofica e scientifica, contro la lettera *a*) del punto 2 dell'articolo in discussione. Tuttavia, da parte dei colleghi con i quali abbiamo discusso il problema, ci è stato fatto presente che, intorno alla personalità di chi evita una condanna — magari gravissima — per vizio totale di mente, si può creare nella famiglia che lo riaccoglie un'atmosfera di diffidenza che può colpire quella particolare sensibilità che il malato di mente ha per le repulsioni dell'ambiente verso la sua malattia. È questa diffidenza che può scatenare reazioni del malato di mente rendendolo pericoloso. D'altra parte, vi sono casi in cui l'*ictus* che ha portato ai fatti delittuosi (poi superati dall'assoluzione) libera l'individuo e lo rende più capace di guarigione che non il malato di mente normale, il quale, seppure non arriva al delitto, resta magari per lungo tempo compresso nella sua malattia, e proprio perchè non esplode non viene neanche diagnosticato e quindi non viene curato.

Dopo queste riflessioni debbo dirle, signor Presidente, la mia soddisfazione per il fatto che la nostra segnalazione, inquadrata in tutto il complesso degli emendamenti della Democrazia cristiana, sia valsa a rompere quello che, fino ad ieri, è stato il rigido fronte divorzista: rigido non soltanto sui princìpi, ma addirittura nell'affermazione cieca di un frontismo insuperabile che doveva, ad ogni costo, entro una data ben fissata (alla quale saremo fedeli ma che allora aveva tutt'altro significato), portare la legge così come era, forse pure la legge peggiore, sull'altare del divorzio. Ebbene, dateci atto che almeno — e lo dico con fierezza — la nostra azione ha portato questo fronte a una nuova ragionevolezza, che consente la emendazione radicale che stiamo facendo della legge. Sotto questo profilo ritiro, a nome dei colleghi, l'emendamento in discussione, per rifluire nella soluzione proposta dal senatore Leone, che, proprio tenendo conto della incongruità medica e filosofica da noi segnalata, risolve la questione con un rafforzamento dei poteri del giudice: il quale, anche in questo caso, come nel caso dell'ultima lettera del n. 1, dovrà apprezzare se, nell'ipotesi, nonostante le cure prodigate, la persona assolta resti inidonea o no alla ripresa della vita familiare.

T O R E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O R E L L I . Voglio soltanto fare un'aggiunta. Allineandomi sulla posizione del senatore Oliva, volevo chiedere alla scienza e alla sapienza del senatore Leone se, come egli ha detto, nel ripensamento di alcuni articoli, si potesse vedere di proporre un nuovo testo sostitutivo di questo articolo, tenendo presente la circostanza che ora dirò.

Ferma restando la validità di quanto ha detto il senatore Oliva, c'è indiscutibilmente un parallelismo tra la situazione dell'infermo di mente quale lo vediamo in questo articolo e quella dell'infermo di mente in un ospedale psichiatrico (ipotesi, questa, cancellata dalla Camera). Perchè la Camera ha rinunciato all'unanimità a quell'ipotesi di divorzio? Per molti motivi, ma anche perchè è stata posta una condizione: i divorzisti hanno cioè chiesto che la Democrazia cristiana si impegnasse, nella futura legge sul diritto di famiglia, a considerare questo caso di infermità mentale come motivo di annullamento. In quella sede la Democrazia cristiana prese l'impegno di includere anche, quale motivo di separazione coniugale, questa triste situazione di ammalati e garantì il suo impegno sul progetto di legge, presentato dalla Democrazia cristiana alla Camera, che reca le firme degli onorevoli Ruffini e Maria Eletta Martini.

Vorrei chiedere al senatore Leone — e questo lo faccio per scrupolo di coscienza — se si potesse rivedere questa posizione dicendo ai colleghi divorzisti: perchè non ponete anche su tale questione dell'infermo di mente assolto la stessa condizione che avete posto alla Camera per l'altra ipotesi? Noi allora risponderemo fin da ora che la Democrazia cristiana può, in piena tranquillità d'animo, riportarsi al disegno di legge — molto più aggiornato di quello che è stato presentato alla Camera — n. 754 della senatrice Falcucci e prendere impegno che questo caso

sia compreso nella legge sul diritto di famiglia.

Infatti nel progetto Falcucci è espressamente prevista la facoltà di impugnare il matrimonio per errore sulle qualità dell'altro coniuge quando v'è « l'esistenza di grave malattia fisica o psichica » — dobbiamo tener presenti in questo caso ambedue le situazioni — « che renda impossibile l'ordinato svolgimento della vita familiare ovvero costituisca grave ostacolo all'esercizio dei diritti e all'adempimento dei doveri che nascono dal matrimonio ». Tali ipotesi di annullamento sono comprese nel progetto Falcucci anche quando si tratta di separazione personale, perchè questa può essere pronunciata « quando risultino sussistenti circostanze o situazioni che rendano la convivenza impossibile ovvero gravemente pregiudizievole all'ordinato svolgersi della comunità familiare ». Siccome il disegno di legge Falcucci è stato fatto proprio dalla Democrazia cristiana, mi appello ai colleghi divorzisti perchè vogliano accogliere il suggerimento (se il senatore Leone riterrà di riproporre l'argomento sotto nuova veste) di giungere alla soppressione di questa norma attraverso questo impegno che la Democrazia cristiana aveva già preso precedentemente rispetto all'altra ipotesi di divorzio.

Ritengo che questo sforzo di buona volontà forse *inter pocula*, come ha detto il senatore Leone, possa ancora esser fatto.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B O R S A R I , *Segretario*:

Al punto 2), *sostituire la lettera a*) *con la seguente*:

« *a*) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere *b*) e *c*) del n. 1 del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare ».

3. 36 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Onorevoli colleghi, devo dare brevissimamente resoconto degli incontri informali non svalutando l'alta funzione del relatore che ha partecipato a tutti gli incontri e ha portato un contributo decisivo. Noi abbiamo avuto in questo caso una procedura anomala (e non è male che sia accaduto). Molto se ne è detto fuori e certamente il relatore ha il diritto di recepire e di riferire. Voglio dire anzi di più e cioè che ieri, nell'esprimere il parere sull'emendamento all'articolo 1, il senatore Bardi è stato di una estrema correttezza e deferenza alla volontà concorde dei capigruppo.

Ora, che cosa è accaduto? Questo è uno dei tanti problemi sui quali, devo darne atto, divorzisti e antidivorzisti si sono soffermati con estrema preoccupazione. Qui non si tratta di tirar la corda di più o di meno. La Democrazia cristiana ha lealmente proposto dei disincentivi, alcuni dei quali sono stati lealmente accolti in questo spirito dai divorzisti. Su questo mi pare che siamo tutti d'accordo. Ma questo non è un problema di disincentivi o meno, questo è un problema morale che si ricollega alla psichiatria, alle evoluzioni nuove, interessanti, di tutta la disciplina psichiatrica. Il problema dell'infermità di mente non correlato a questi reati — e do subito una risposta ai rilievi acutissimi del senatore Torelli — è un problema che appartiene al diritto familiare (ipotesi Falcucci-Benvenuto). Che cosa è accaduto in questo disegno di legge? Si è detto: noi non chiediamo — e si è dato riconoscimento ai divorzisti che non hanno forzato la mano — il divorzio per la infermità di mente; se lo vedrà il diritto di famiglia. Perchè poi — tranquillizziamo gli italiani — nell'annullamento, nello scioglimento, nel di-

vorzio, molte cose sono comuni; voglio dire che alcune cose esistevano nel nostro diritto e altre esistono anche nel diritto canonico. Sdrammatizziamo un po' il problema, diciamo le cose come stanno. Ecco perchè noi fin da adesso diciamo — e il senatore Bardi lo ricorda — che abbiamo concordato di adottare nella legge sempre il termine scioglimento e non divorzio. Certe parole fanno venire lo *choc* e quindi è preferibile non adottarle.

Orbene, circa la questione in esame, correlata la infermità e il vizio totale di mente ai reati *sub b*) e *c*), cioè i cosiddetti reati sessuali di incesto eccetera, l'omicidio o il tentato omicidio in danno del coniuge, si disse da alcuni (prima tesi): noi vogliamo impedire che quando costui abbia espiato la misura di sicurezza che certamente o probabilmente gli sarà inflitta, non possa tornare in casa guarito psichicamente, se è vero che, grazie a Dio, oggi le nuove svolte della psichiatria portano a stabilire che anche forme tragicamente tradizionali di malattie mentali — mi riferisco in particolare alla schizofrenia — si vanno ricollegando a componenti chimiche e possono essere curabili. Benedetto il Signore il giorno in cui la psichiatria possa restituire all'uomo quella che è la sua caratteristica e cioè di essere animale pensante. Ma non è questo il problema, si diceva da parte divorzista, il problema è il seguente: per noi non è il problema — e per me c'è un fondamento di ragione in questa tesi — del vizio di mente, della recuperabilità generale, della capacità mentale; altro invece è il problema: colui che ha compiuto incesto, colui che ha violentato la figliola, condannato, assolto o prosciolto per vizio di mente certamente non è degno di ricomporre la società coniugale. Ed ecco allora il compromesso, l'accordo, l'incontro al quale siamo pervenuti tutti dopo una lunga discussione. Noi siamo arrivati faticosamente a questa soluzione: abbiamo detto che non ci sia automatismo (ecco un altro aspetto condiviso consapevolmente dai divorzisti).

Le nostre tesi erano: anzitutto no a qualunque tipo di divorzio. Semmai in linea subordinata e salvo gravame, come direbbe un avvocato civile, un divorzio consensuale. Avete detto no; e allora anche se c'è il divorzio per risoluzione o iniziativa unilaterale, che almeno non ci sia sempre un drammatico e cinico automatismo. Come nell'emendamento precedente anche in questo si può inserire una formulazione non automatica; e i divorzisti hanno riconosciuto che non intaccava lo spirito della legge.

Il giudice del divorzio così valuterà la personalità e potrà darsi che, attraverso questa valutazione della personalità, in cui sarà assistito, se credete, dallo psichiatra riemerga se quel fatto costituente reato di cui alle lettere *b*) e *c*) sia espressione di un episodio che può essere cancellato dalla vita del soggetto, una di quelle forme di *raptus* da cui poi si torna verso la normalità e si può tornare ad essere buon padre di famiglia e buon coniuge. In questo caso allora dirà che non ci può essere divorzio.

Ecco perchè parliamo di idoneità, secondo una formula tormentosamente raggiunta ieri sera. Si parlava di incapacità e fu detto dal collega Fortuna che partecipava alla discussione (vi cito questo episodio per dirvi quanto sia stato il nostro tormento e come io tenga a questo emendamento in via principale pregando e scongiurando i colleghi di non insistere sui propri) che incapacità è un termine tecnico-giuridico delicato, che può significare capacità naturale per i civilisti, può significare imputabilità per i penalisti. Siamo così arrivati al concetto di idoneità, idoneità a mantenere o a ricostituire la convivenza familiare.

Ed allora, posto che i divorzisti hanno rinunziato a porre tra le ipotesi del divorzio l'infermità mentale in linea generale, posto che hanno correlato il caso di proscioglimento o assoluzione per vizio totale di mente soltanto a taluni particolari reati, espressivi non tanto di gravità quanto di incompatibilità a continuare la convivenza anche quando vi è proscioglimento o assoluzione per vizio di mente, la cui dichiarazione presuppone l'accertamento del fatto (il giudice prima di dire: ti assolvo perchè pazzo, dirà: ti assolvo dall'incesto accertato perchè pazzo) il giudice del divorzio, esaminando questa situazione e la personalità, dirà: no-

nostante che tu sia stato prosciolto o assolto per vizio totale di mente, ti riconosco, attraverso l'accertamento della tua personalità, la idoneità a continuare la convivenza e quindi niente divorzio; oppure: riconosco la inidoneità, perchè sono convinto (ed è quell'accertamento che fa il giudice penale in tema di pericolosità, lo conoscete meglio di me, un accertamento aprioristico, drammatico, delicato e responsabile) che se tu tornerai in quella casa, con quella tua figlia minore, con quella tua moglie, probabilmente potrai commettere altri incesti, altre violenze carnali, quindi si dia luogo al divorzio.

A questo siamo giunti faticosamente; mai come in questo caso siamo stati fuori da qualunque pregiudizio ed abbiamo capito che qui non si trattava di divorzio o non divorzio, ma si delineava una visione umana, superiore in cui erano in conflitto — e bisognava ricomporlo felicemente ed abbiamo tentato di farlo — da una parte l'umana considerazione per il folle, dall'altra la pur umana e doverosa considerazione di una famiglia che non può far rientrare in casa un folle che ha violentata la figlia, quando vi sia il pericolo che egli compia nuovamente quest'azione in futuro.

Prego pertanto i colleghi, valorosissimi e cari, Oliva e Torelli, di non insistere nelle loro posizioni rispettabili perchè queste sono confluite in una soluzione nuova che i divorzisti hanno accettato, che anzi abbiamo tutti accettato (illustro — com'è noto — solo gli emendamenti che sono stati concordati ed ecco il perchè di questa mia fatica tutta croce e niente delizia). Gli emendamenti appartenenti invece ai singoli Gruppi restano alla loro responsabilità; comunque credo che questo emendamento sia votato da tutti i Gruppi perchè tutti hanno partecipato alla formulazione ed alla difficile stesura del testo che è sottoposto all'attenzione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, dopo l'invito rivolto dal senatore Leone, insiste sull'emendamento 3. 3?

N E N C I O N I . Signor Presidente, noi manteniamo il nostro emendamento perchè i motivi che sono stati esposti dal senatore Leone, sia pure ispirati ad una profonda conoscenza o esperienza, non ci convincono minimamente. Onorevoli colleghi, l'umanità non può essere ritenuta un'arancia che si spacca in due: da una parte i pazzi e dall'altra i savi. Siamo d'accordo su questo ed è un problema profondamente umano quello di sceverare nell'umanità i responsabili e gli irresponsabili, coloro che hanno il potere critico e coloro che, per qualsiasi ragione, il potere critico l'hanno perduto. Però, di fronte ad un apprezzamento giudiziario di totale infermità di mente, noi non possiamo minimamente correlare l'infermità di mente con un fatto ritenuto antigiuridico e colpevole. Il folle è tale, e tutte le azioni che compie le compie per carenza assoluta di potere critico e di volontà. Pertanto forzare questa situazione ci sembra veramente ingeneroso verso una persona che la società non deve respingere ma deve collocare nella sua giusta posizione ai fini di una possibile guarigione; non deve infliggere per questa situazione, che il giudice ha ritenuto estranea al soggetto, un collegamento col fatto delittuoso considerato *in vitro*, quando lo stesso magistrato ha ritenuto di non ravvisare questa responsabilità, questo collegamento tra il fatto ed il soggetto sia nel momento ideativo, sia nel momento fisico del fatto che costituisce reato.

Pertanto noi siamo nettamente contrari e proponiamo la soppressione della norma.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Nencioni e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 2), *sopprimere le lettere* b) *e* c).

3. 4 NENCIONI, CROLLALANZA, DE MARSANICH, DINARO, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANUCCI NANNINI, TURCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Nencioni ha facoltà di illustrare questo emenda-

mento solamente per quanto si riferisce alla soppressione della lettera *c*) perchè per quanto riguarda la lettera *b*) si è convenuto di accantonare tutti gli emendamenti per discuterli nella seduta del pomeriggio.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, questa parte dell'articolo 3 è certamente sfuggita alla penna dei compilatori del disegno di legge e non è stata esaminata con la dovuta meditazione — *absit iniuria verbis* — nell'altro ramo del Parlamento perchè per quanto concerne la lettera *b*) si parla di separazione legale ...

L E O N E . Ma questa questione era stata accantonata alla discussione di questo pomeriggio.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la lettera *b*), ma non la *c*). Per questo ho invitato il senatore Nencioni a richiamare la nostra attenzione sulla seconda parte del suo emendamento, quella in cui chiede la soppressione della lettera *c*). Probabilmente la sua argomentazione investe anche la lettera *c*).

N E N C I O N I . Sì, certo, signor Presidente, ma io ho detto soltanto che questa parte forse è uscita dalla penna senza una meditazione perchè ci sono parecchi errori di carattere giuridico. Ma mi voglio fermare solo al contenuto della lettera *c*): « il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) del numero 1) del presente articolo non si è concluso per sopravvenuta amnistia o prescrizione, ma il giudice civile ha ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi ».

Leggendo questa norma io mi sono domandato: quale giudice? Infatti in ipotesi, anche se fosse esatta l'impostazione, non si comprende a quale giudice il legislatore proponente abbia fatto riferimento.

Non al giudice del divorzio, onorevoli colleghi, perchè qui si dice: « ma il giudice ha ritenuto sussistere ». Qui siamo ancora in un momento precedente l'inizio del procedimento per il divorzio. Non al giudice penale perchè si dice con frase erronea: « il procedimento ... non si è concluso »; e si aggiunge: « il giudice civile ha ritenuto sussistere nei fatti commessi gli elementi costitutivi dei delitti stessi ».

Posto che il giudice civile abbia questo potere, ed in alcuni casi lo ha, di accertamento del fatto e della valutazione se il fatto costituisca o meno un'ipotesi prevista dal codice penale o dalla legge penale in genere, qui si ipotizza che un procedimento sia stato concluso attraverso un'amnistia o attraverso il decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge penale.

Si ipotizza che un giudice sia stato successivamente investito dell'accertamento dell'ipotesi criminosa. Così potrebbe essere, per esempio, in caso di diffamazione a mezzo stampa, l'intervento dell'amnistia che conclude il processo oppure della decadenza perchè sono trascorsi sette anni e mezzo; colui che è stato leso nella sua onorabilità o anzi, dico meglio, è stato investito da questi fatti diffamatori ricorre al giudice civile non perchè accerti o condanni, ma perchè accerti che il fatto non è vero e che l'azione di colui che ha posto in essere questo attacco alla reputazione di colui che si rivolge al giudice per la tutela della propria onorabilità è inconsistente.

Così potrebbe essere anche in caso di omicidio colposo o di lesioni colpose: interviene un fatto estintivo dell'azione penale, come potrebbe essere anche un'amnistia; si ricorre al giudice civile per accertare la responsabilità delle lesioni o della morte o di qualsiasi altro evento lesivo della personalità o della incolumità personale.

Ma in questa norma siamo in alto mare, Non si sa chi è il giudice, non è stabilito quali sono i casi e si lascia tutto all'incertezza. Pertanto non rimane che cancellare questa norma dal nostro futuro ordinamento perchè non porterebbe che un motivo di confusione. Ed io ritengo che anche l'onorevole Fortuna potrà essere lieto di questo, perchè noi veramente cancelliamo una norma che avrebbe poca fortuna e porterebbe solo della confusione.

Questo dal punto di vista tecnico, proprio perchè non si comprende che cosa abbiano

voluto dire i legislatori proponenti; non si comprende a chi ci si sia riferiti, a quali ipotesi si sia fatto riferimento; non si comprende la ragione profonda di questo caso che dovrebbe essere uno dei casi che permettono lo scioglimento del matrimonio.

Onorevoli colleghi, io vorrei veramente che esaminando tutto l'articolo 3 nel suo complesso non si parlasse di casi di scioglimento del matrimonio, perchè i casi compresi nell'articolo 3 non sono che fatti che debbono costituire il presupposto, vorrei dire la condizione di procedibilità, salvo il merito, mentre in molti interventi che io ho sentito si è detto che questi casi sono di scioglimento del matrimonio. Questo è un errore perchè si tratta di condizioni di procedibilità che danno ingresso al procedimento per ottenere il divorzio, mentre l'azione del giudice deve limitarsi a pronunciare il divorzio quando accerti la mancanza di quella comunione che è l'essenza del matrimonio.

Perciò siamo di fronte a dei presupposti di fatto che debbono essere accertati e che danno la possibilità successivamente al giudice di conoscere circa la non interruzione o la sussistenza di quella comunione di vita che è l'essenza del matrimonio.

Questo deve essere chiaro nel momento in cui si esaminano tutti i casi previsti dall'articolo 3, altrimenti si ritorna a quell'automatismo che abbiamo voluto cancellare con l'articolo 1. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 2), *sostituire la lettera c) con la seguente*:

« *c*) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere *b*) e *c*) del n. 1 del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi; ».

3. 37 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Signor Presidente, è accaduto che, per quanto riguarda l'emendamento sul quale si è soffermato il collega Nencioni, il procedimento non si è concluso.

Per prima cosa vorrei però tranquillizzare tutti che questa è una norma che non si applicherà mai perchè il Parlamento, per quanto possa essere scellerato, non credo deliberi l'amnistia per l'incesto o la violenza carnale in danno della propria figlia, perchè in questo caso sarebbe meglio chiudere la baracca e ritirarci.

P R E S I D E N T E . Ma una baracca ancora non lo è!

L E O N E . Il giorno in cui ciò accadesse, però, lo diventerebbe. Ci si è chiesti dunque in linea astratta se debba essere diverso il caso di chi ha subìto una condanna passata in giudicato per violenza carnale o incesto dal caso subìto da chi, mentre è ancora *sub iudice*, fruisce di un'amnistia per cui la fa franca. In Italia infatti c'è una sperequazione in proposito perchè se una causa pende dinanzi alla Corte di appello di Roma, di Napoli o di Milano, dato l'ammasso giudiziario, occorrono tre anni perchè la sentenza passi in giudicato, mentre se pende dinanzi alla neo-costituita sezione di Campobasso o dell'Aquila occorre qualche mese. Per questo abbiamo detto che il testo presentato dalla Camera lascia tuttora in noi grosse perplessità a causa del potere che si dà al giudice di valutare elementi che apparterrebbero ad altro giudice.

Non c'è però niente da fare e, mentre ci maceravamo intorno ad un tavolo su tutte le possibili formule, abbiamo osservato che

non si poteva far altro che tener conto di una piccola parte delle osservazioni prospettate anche da me in precedenza.

Con questo emendamento abbiamo innanzitutto chiarito che il giudice competente è quello del divorzio. Resta però ferma la preoccupazione teorica che si dia un potere penale o parapenale al giudice civile. Per lealtà devo dire che alcune obiezioni che venivano da colleghi della sinistra mi hanno un pochino sminuito nella vigoria di questo argomento, quando è stato detto: poichè in caso di estinzione del reato l'obbligazione civile resta in piedi, il giudice civile in questo caso valuta il fatto di reato. E allora primo perfezionamento, diretto a non lasciare un dubbio. Si è detto cioè che il giudice competente a tale valutazione è il giudice competente a pronunciare lo scioglimento. Poi abbiamo previsto — è un altro rilievo del senatore Nencioni che abbiamo accolto — che il giudice valuta se nei fatti commessi sussistano non solo gli elementi costitutivi ma anche le condizioni di punibilità. Non sapendo che termine usare (perchè le condizioni di procedibilità secondo taluni rientrerebbero in una categoria che chiamano elementi essenziali del reato, da altri sono configurate altrimenti) abbiamo detto « condizioni di punibilità ». Quindi l'emendamento concordato apporta i seguenti miglioramenti tecnici: specificare qual è il giudice competente; comprendere nella valutazione anche le condizioni di procedibilità.

Giacchè ho la parola, signor Presidente, vorrei accennare ad un altro emendamento aggiuntivo concordato, l'emendamento 3. 43.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento 3. 43, presentato dal senatore Leone e da altri senatori.

L I M O N I , *Segretario*:

Dopo la lettera c), *inserire la seguente lettera*:

« . . .) Il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo ».

3. 43 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, ella ha facoltà di illustrare anche questo emendamento.

L E O N E . Spiego subito: noi prima abbiamo detto: condannato per incesto eccetera. Però voi sapete che penalmente rilevante è solo l'incesto che determini pubblico scandalo e ciò per una ragione di politica criminale.

Però, ai fini del divorzio, naturalmente il pubblico scandalo non ha nessun rilievo; direi più riservato è il fatto, più nascosto, più contenuto nel segreto dell'alcova che dovrebbe essere sacra per il genitore che invece la profana compiendo incesto con la propria figliola — l'incesto più grave è questo — meno scandalo pubblico vi è stato perchè sono stati più accorti, più subdoli (sono più borghesi che possono fittare l'appartamento fuori casa o avere l'attico); più è grave tale fatto dal punto di vista della convivenza familiare. E allora abbiamo proposto questo: fermo restando che l'illecito penale è condizionato al pubblico scandalo, ai fini del divorzio si propone la contemplazione dell'accertamento del fatto incesto non seguito da pubblico scandalo.

Quindi mi pare che con questi due emendamenti che ho illustrato in questo momento — non abbiamo potuto consultare i colleghi Nencioni ed Oliva che peraltro hanno partecipato sempre diligentemente alle nostre riunioni — abbiamo migliorato per quanto si poteva la formula. Con ciò anche quella parte di automatismo che si poteva rompere, con leale accettazione di tutti, si è rotta quando si è stabilito che in caso di estinzione del reato (amnistia o prescrizione che sia) il giudice del divorzio accerta se in quei fatti che non hanno potuto portare a una sentenza di condanna esistessero fin dal tempo del processo penale gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità del reato.

P R E S I D E N T E . Senatore Nencioni, insiste sul suo emendamento soppressivo?

N E N C I O N I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho apprezzato la fatica del senatore Leone nel comporre i dissidi che sono avvenuti ed ho apprezzato anche il fatto che egli, con grande cura, senso di responsabilità e zelo, ha cercato di arrivare a delle formule non solo accettabili ma che rispecchiassero una realtà giuridica e procedurale.

Io però non mi sento di poter affidare al giudice civile la cognizione di un reato e ve ne spiego la ragione brevissimamente: il giudice civile potrà accertare solo il fatto nella sua materialità. Il senatore Leone, nelle sua concezione dicotomica o tricotomica del reato, non potrà mai ritenere che il giudice civile (che può accertare il fatto perchè ne ha i mezzi) potrà accertare l'esistenza di un ipotesi criminosa in tutte le sue implicazioni.

È questo il problema che mi fa veramente ritenere abnorme la creazione di una competenza specifica: il giudice civile, con i mezzi che ha e nel modo in cui avviene il processo (quello per il divorzio è un procedimento molto sommario, con quell'aggiornamento che abbiamo ritenuto, per ragioni nobilissime, di concedere) può accertare l'esistenza del fatto, ma non ha nè i mezzi nè la competenza per ritenere che sia stata posta in essere un'ipotesi criminosa, cioè l'antigiuridicità del fatto e soprattutto quel rapporto che eleva o abbassa, secondo i punti di vista, il fatto alla dignità o alla non dignità di reato attraverso il riferimento del fatto stesso, attraverso la sussistenza dell'elemento intenzionale che fa assurgere il fatto e lo porta in una delle caselle del codice penale.

La differenza sostanziale tra fatto e reato è che il fatto non è che uno degli elementi del reato stesso; come può il giudice civile accertare il momento ideativo, il momento deliberativo? Potrà accertare il momento fisico, ma tutto il resto gli deve sfuggire, perchè egli non ha i mezzi per accertare i fatti. Questo lo diciamo per la difesa del cittadino di fronte alla pretesa punitiva dello Stato.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Colella e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 2), *sopprimere la lettera* c).

3. 25 COLELLA, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

O L I V A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Il senatore Leone ci ha intrattenuto un momento fa sopra un suo nuovo emendamento, alla cui elaborazione egli mi ha dato atto di non aver partecipato. Non si tratta quindi di un emendamento totalmente concordato. Mi riservo perciò qualche possibilità di meditazione, perchè non vi è dubbio che con l'emendamento Leone si va oltre i casi di divorzio ammessi dalla legge Fortuna, e se ne crea un altro, estendendo l'area del divorzio. Ammetto che vi sono ragioni di equità: ma soprattutto mi impressiona il fatto che, nella specie, si prende in considerazione un reato potenziale che però non viene dichiarato per la mancanza del pubblico scandalo. Attraverso il procedimento del divorzio, questo scandalo lo si fa venire alla luce! Si contraddice cioè al principio affermato in sede penale: il che è strano e contraddittorio. Ecco le ragioni della mia perplessità.

Vengo alla lettera *c*), di cui ho presentato con altri colleghi la proposta di soppressione. Questa proposta deve intendersi superata, in quanto (lo dirò brevemente, anche per rispondere indirettamente al collega Nencioni) si sono conseguiti con un emendamento Leone alcuni sostanziali miglioramenti nella materia. Anzitutto si è elimina-

to il riferimento alla lettera *d*) del punto 1, relativa ai reati minori, per i quali originariamente era richiesta la recidiva, e che ora cadono sotto altra disciplina. Ci si dovrebbe quindi limitare, secondo l'emendamento Leone, alle lettere *b*) e *c*) del punto 1, relative a reati gravi od infamanti contro la famiglia. Si è corretta altresì una stortura di espressione della legge Fortuna, laddove lasciava pensare che, in caso di proscioglimento per estinzione del reato, un « giudice civile » non ben definito dovesse sostituirsi a quello penale per identificare gli eventuali elementi del reato estinto, creando un nuovo tipo di sentenza parapenale al solo scopo di aprire la strada al divorzio. Questa incertezza risulta dalla lettera della legge attraverso l'uso delle parole: « ha ritenuto ». Essa può ritenersi chiarita attraverso il nuovo emendamento, il quale prevede che competente a decidere sia lo stesso giudice competente a pronunciare lo scioglimento del matrimonio, quindi un giudice ben identificato, il quale dovrà stabilire se nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi del delitto. Restano peraltro valide tutte le perplessità sistematiche segnalate dallo stesso senatore Leone nel suo intervento della scorsa settimana. Si tratta di una grave anormalità del nostro sistema: e non è la sola che creiamo in questa legge. Anche l'uso del termine: « divorzio » alla lettera *b*) del punto 2 dell'articolo 3) è assolutamente arbitrario: nessuna norma dice che cos'è, e neppure questa legge lo definisce. È invece positivo che sia accolto il suggerimento del senatore Torelli perchè siano accertate anche le condizioni di punibilità. In tal modo abbiamo ottenuto tutto il possibile miglioramento della legge, nonostante l'iniziale ed irrazionale rifiuto della maggioranza divorzista di concedere emendamenti. Non è che non abbiamo incontrate delle difficoltà, da parte del fronte divorzista, nell'ottenere quest'allargamento sostanziale dei poteri discrezionali del giudice: ma un risultato l'abbiamo ottenuto. Ecco perchè noi aderiamo (ritirando l'emendamento soppressivo) all'emendamento Leone.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Trabucchi e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

In via subordinata all'emendamento 3. 25, *al punto* 2), *lettera* c), *dopo le parole*: « elementi costitutivi », *inserire le altre*: « e le condizioni di punibilità ».

3. 26 TRABUCCHI, SCARDACCIONE, OLIVA, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale

P R E S I D E N T E . Il senatore Trabucchi ha facoltà di illustrare questo emendamento.

T R A B U C C H I . Dichiaro innanzitutto di ritirare l'emendamento 3. 26.

Desidero parlare sull'emendamento illustrato dai senatori Oliva e Nencioni, per lanciare un'altra delle mie domandine che spero non dia luogo a discussioni così agitate, forse in considerazione del fatto che siamo in minor numero.

Io vorrei sapere che cosa pensiamo del caso della mancanza di querela; perchè il problema è grave in materia di reati cosiddetti sessuali. È evidente infatti che la reazione del coniuge innocente contro l'altro coniuge che abbia abusato della figlia o del figlio dev'essere assoluta e vorrei dire violenta; è forse uno dei casi in cui, se mai una volta il divorzio si potesse legittimare, l'umanità ci porterebbe a superare il principio di diritto. Ma quel reato è soggetto a querela; bisogna che la mamma porti la figlia in tribunale e denunci il fatto che la figlia è stata violata dal padre.

Voi mi dite che vanno accertate le condizioni di punibilità, ma ci vuole un'assoluzione e se non c'è la querela non ci può essere neppure l'assoluzione. I presupposti sono due: che ci sia un'assoluzione in sede penale e che poi, supposto che l'assoluzione ci sia stata per mancanza di querela, il giudi-

ce civile faccia i suoi accertamenti, eccetera. Ma l'assoluzione in mancanza di querela non c'è perchè manca il presupposto dell'azione. Quindi ci troviamo veramente in una ipotesi in cui mettiamo la donna o l'uomo che vuole il divorzio nella necessità di portare in piazza ciò che è accaduto a carico della propria figlia per colpa del marito. È contro l'umanità, contro la morale, contro il diritto.

Scuso la mia ignoranza se il caso non è esattamente impostato, però vorrei che il senatore Leone o il senatore Nencioni o quelli che hanno collaborato alla stesura del testo potessero mettere la mia coscienza a posto.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Vorrei tranquillizzare il collega Trabucchi sull'opportuno rilievo che ha fatto. Se ho capito bene il collega Trabucchi dice: se per alcuni di questi reati, molti dei quali sono procedibili a querela, la querela non vi è stata, la rilevanza dal punto di vista divorzistico non dovrebbe essere ammessa. In effetti non vi è. In altri termini, fermo restando un problema che non si risolve in questo momento (cioè, se, nonostante la mancanza di querela, il fatto possa emergere come ingiuria grave ai fini della separazione, il che è un altro problema) ai fini di queste formule che sono alquanto rigide tranquilla sia la coscienza di tutti noi. Infatti se non vi è stata querela, che è condizione di procedibilità, non esiste neppure la situazione dell'amnistia e della prescrizione. Il giudice penale percorre questa gamma (la dico telegraficamente): accerta in primo luogo se esiste il presupposto processuale, uno dei quali è la giurisdizione; secondo, se esiste la condizione di procedibilità; se non esiste si ferma, dichiara non doversi procedere per mancanza di querela. Noi abbiamo ipotizzato nella legge Fortuna solo la sentenza di estinzione: il giudice quindi accerta l'esistenza della querela, accerta l'esistenza del fatto e poi applica l'amnistia o pronuncia l'estinzione per prescrizione. Voglio dire che la formula dell'articolo, che è stata peraltro modificata, è una formula che non pregiudica l'improcedibilità per mancanza di querela. Per essere più chiaro per i non tecnici, se per quei reati che sono contemplati nel numero 1) dell'articolo 2 non vi è stata querela, da questi fatti di reato non si può dedurre il divorzio agganciato all'articolo 2, salvo a stabilire se possa costituire fondamento di una colpa grave tale da far scattare la separazione e a distanza di anni il divorzio.

T R A B U C C H I . Sono d'accordo. Resta però il fatto che la moglie offesa deve portare in tribunale la figlia per poter agire. E questa secondo me è cosa estremamente ingiusta ed immorale.

L E O N E . Non c'è altro da fare.

T R A B U C C H I . Come si ricostruisce il caso del pubblico scandalo, si dovrebbe ricostruire anche il caso del mancato procedimento per mancanza di querela.

L E O N E . Dovremmo modificare tutto il sistema penale. Lo si può fare ma non in questo momento.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti soppressivi.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* d), *sopprimere la parola*: « quale ».

3. 38 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

Al punto 2), *lettera* e), *sopprimere le parole*: « purchè l'istanza di divorzio sia presentata entro due anni dalla celebrazione del matrimonio ».

3. 39 LEONE, COPPOLA, LISI, FOLLIERI, BARRA, OLIVA, TRABUCCHI, DEL NERO, SALARI, TORELLI, MONTINI, SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

L E O N E . Si tratta di un emendamento a carattere formale e di uno a carattere sostanziale. L'emendamento 3. 38 tende a sopprimere la parola « quale » perchè non è necessaria.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 39, in ordine al matrimonio non consumato, siamo stati noi democristiani e cattolici a chiedere ai divorzisti — i quali hanno accettato — di non fissare un termine per l'istanza di annullamento di matrimonio. Noi in questo caso siamo innanzitutto in linea con il diritto canonico per il quale il matrimonio rato e non consumato porta la possibilità di dispensa pontificia senza limite di tempo. Ma non è questo che ci fa carico.

Noi ci siamo fatti carico anche su un piano di valutazione laica di un'altra preoccupazione: questo matrimonio che è rimasto in bianco può durare anche oltre i due anni nell'aspettativa che possa nascere, per dir così, la fiamma dell'amore (poi ciascuno lo traduca in termini più o meno concreti e corporei).

Ora, se noi diciamo al coniuge che non è riuscito a conseguire il risultato della consumazione del matrimonio: guarda, stanno per scattare i due anni; il matrimonio non è stato consumato e, se non divorzi ora, non lo puoi fare più, mettiamo in una condizione drammatica quel coniuge, che può sperare ancora in grandi svolte della scienza in materia (tutte le impotenze relative si possono ricondurre a questo discorso) per raggiungere il delirante momento della consumazione del matrimonio, se egli deve prendere l'iniziativa del divorzio entro i due anni.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Oliva e di altri senatori sono stati presentati due emendamenti sostitutivi.

Se ne dia lettura.

L I M O N I , *Segretario*:

Al punto 2), *lettera* d), *sostituire le parole*: « quale cittadino straniero, ha ottenuto », *con le altre*: « che fosse cittadino straniero al momento del matrimonio, abbia ottenuto ».

3. 27 OLIVA, SCARDACCIONE, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

Al punto 2), *lettera* d), *sostituire le parole*: « o ha contratto », *con le altre*: « e abbia contratto ».

3. 28 OLIVA, SCARDACCIONE, CARRARO, DEL NERO, COPPOLA, GIRAUDO, MURMURA, TOGNI, MAZZOLI, ANGELINI, TORELLI, BALDINI, BISORI, PICCOLO, SALARI, SPIGAROLI, BISANTIS, DE ZAN, VALSECCHI Athos, TREU, VALSECCHI Pasquale, TRABUCCHI

P R E S I D E N T E . Il senatore Oliva ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

O L I V A . Signor Presidente, sono ritirati sia il 3. 27, sia il 3. 28.

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17,30, anzichè alle ore 17, come preannunziato, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 14,25*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari